



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | www.comune.ussassai.org.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 13 del 06/07/2020	Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2020
--	---

L'anno **duemilaventi** il giorno **sei** del mese di **luglio** alle ore **12:15** nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima convocazione** e in sessione Ordinaria.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	DEPLANO GIAN BASILIO	Si	
Consigliere	BOI GIANCARLO		Si
Consigliere	DEPLANO ADALBERTO		Si
Consigliere	PUDDU SERENA	Si	
Consigliere	DEPLANO MATTEO	Si	
Consigliere	MURA NICOLA	Si	
Consigliere	MURA MICHELE		Si
Consigliere	ORTU CRISTIAN		Si
Consigliere	SIRI MARIA SALVATORICA	Si	
Consigliere	DEPLANO MAURIZIO		Si
Consigliere	LOI MARCO	Si	

Consiglieri presenti: **6**
 Consiglieri assenti: **5**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Deplano Gian Basilio** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott. Giacomo Mameli**.

La seduta è **Pubblica**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- per effetto dell'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- ad opera dello stesso comma 738 è istituita la “nuova” IMU, disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo della legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Preso atto che, come indicato dall'art. 1, comma 740, L. 160/2019, i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta;

Verificato:

- che la richiamata normativa ha assoggettato all'imposta tutti gli immobili ricadenti nel territorio comunale, ad eccezione di quelli espressamente esclusi da specifiche norme di riferimento;
- che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili dell'imposta, individuati nei fabbricati, abitazioni principali, aree edificabili e terreni agricoli;
- che sussiste la soggettività attiva del comune in relazione alla nuova imposta, così come definita dal comma 742;

Rilevato che il comma 744, in riferimento agli immobili iscritti nel gruppo catastale “D”, ad eccezione dei D10, conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura dello 0,76%, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da eventuali attività di accertamento;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i Consigli comunali possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i Consigli comunali possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Considerato che nel rispetto delle disposizioni sopra riportate le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			TIPO IMMOBILE
BASE	MINIMA	MASSIMA	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale Cat. A/1, A/8, A/9
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	“fabbricati merce”
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo “D”, tranne D10
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

Visto l’art. 1, comma 747 il quale prevede la riduzione della base imponibile del 50 per cento nei casi di:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori

Preso atto che, dal 2016, i criteri per l’applicazione dell’esonazione dall’IMU dei terreni agricoli ubicati in aree montane sono quelli fissati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

Preso atto, altresì, che con l’entrata in vigore della L. n. 160/2019 non è più prevista l’esonazione IMU sull’immobile posseduto dai cittadini italiani, titolari di trattamento pensionistico estero ed iscritti all’AIRE, di cui all’art. 13, comma 2 del D. Lgs. 201/2011, modificato dal D.L. 47/2014;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALiquota
Abitazione principale Cat A/1- A/8 - A9	0,40%
Fabbricati rurali strumentali	0,00%
Fabbricati "merce"	0,00%
Terreni agricoli	Esenti
Fabbricati gruppo catastale "D" tranne D10	0,76%
Aree fabbricabili	0,76%
Altri immobili	0,76%

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote dell'IMU nella misura "base";

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di dare atto che la premessa è considerata parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale Cat A/1- A/8 - A9	0,40%
Fabbricati rurali strumentali	0,00%
Fabbricati “merce”	0,00%
Terreni agricoli	Esenti
Fabbricati gruppo catastale “D” tranne D10	0,76%
Aree fabbricabili	0,76%
Altri immobili	0,76%

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Di dichiarare il presente atto, con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaco Deplano Gian Basilio	Segretario Comunale Dott. Giacomo Mameli
--	--

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Ussassai, 30/06/2020

Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Ussassai, 30/06/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **06/07/2020** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ussassai,

Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli